Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1959, n. 458.

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dello abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.

Art. 4.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione dei Ministeri delle finanze e della agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 512 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Melito ed autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Napoli di cui faceva parte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 aprile 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 512 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Melito e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Melito previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 512 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Melito ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 514 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Sannicandro di Bari ed autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Modugno di cui faceva parte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 514 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Sannicandro di Bari e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Modugno di cui fa parte;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Sannicandro di Bari previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Modugno di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 514 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'istituzione della nuova rete urbana nel comune di Sannicandro di Bari ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Modugno di cui faceva parte.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 515 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Picerno (Potenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 12 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 515 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Picerno (Potenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Picerno (Potenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 515 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Picerno (Potenza).

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 516 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 12 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 516 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete telefonica nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 516 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro).

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 517 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Telese (Benevento).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 517 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Telese (Benevento);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Telese (Benevento);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 517 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Telese (Benevento).

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3936)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 518 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Lungro (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 518 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Lungro (Cosenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Lungro (Cosenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 518 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Lungro (Cosenza).

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 519 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Diamante (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 20 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 519 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Diamante (Cosenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Diamante (Cosenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 519 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Diamante (Cosenza).

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 525 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Grassano (Matera).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 22 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 525 relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Grassano (Matera);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 710 del 20 maggio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete urbana nel comune di Grassano (Matera);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 525 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della rete urbana nel comune di Grassano (Matera).

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato Gargano in località Monte d'Elio in comune di Cagnano Varano (Foggia), della RAI-Radiotelevisione Italiana, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla sistemazione ed al funzionamento degli impianti stessi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 645;

Vista la domanda in data 24 aprile 1959 con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato del Gargano in località Monte d'Elio di Cagnano Varano (Foggia) e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Visto ed approvato il progetto tecnico con i relativi allegati, facente parte integrante del presente decreto;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF denominato Gargano in località Monte d'Elio in comune di Cagnano Varano (Foggia) della RAI Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei detti impianti.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili contrassegnati dal punto rosso nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 250 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1959.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Murelle (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938. n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nel comune di Murelle (Padova), con deliberazione in data 1° giugno 1959, ha chiesto ai sensi dell'art. 57, lettera c) del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Murelle (Padova), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera c) del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(3911)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1959.

Autorizzazione alla S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, a modificare i propri impianti, gestiti in regime di Magazzini generali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le successive loro modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 29 maggio e 21 dicembre 1933, con i quali, rispettivamente, la S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, è stata autorizzata ad istituire e gestire, in regime di Magazzini generali, il deposito di merci nazionali e nazionalizzate e di merci estere;

Vista l'istanza con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad ampliare le proprie iniziali attrezzature, mediante la costruzione di quattordici silos metallici per cereali;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, con deliberazione n. 409 del 18 luglio 1958;

Vista la relazione tecnica concernente la esecuzione delle nuove opere, approvata — unitamente alla planimetria d'assieme del progetto — dall'Ufficio del genio civile di Ravenna, e la successiva dichiarazione, da parte del medesimo, che tali opere risultano regolarmente eseguite, alla data 11 aprile 1959;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, è autorizzata — a completamento delle attrezzature dei propri impianti — a gestire, in regime di Magazzini generali, i quattordici silos metallici per cereali, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le tariffe che la S.p.A. « Silos granari del Candiano », con sede in Ravenna, è tenuta ad applicare per il deposito delle merci nei nuovi silos per cereali, dovranno essere le stesse in vigore per il Magazzino generale di cui i predetti silos fanno parte.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(3908)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1959.

Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1069;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1959, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) dott. Giorgio Benetello, direttore U.P.I.C.;
2) rag. Guido Vasoin;
3) Riccardo Agugiaro;
4) Antonio Bassi;
5) dott. Gianni Magni.

Membri supplenti:

1) cav. Giovanni Anzolin;
2) dott. Valentino Pierobon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Lucera (Foggia) espropriati in forza del decreto Presidenziale 1° marzo 1955, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 141 del 21 giugno 1955) nei confronti della ditta CURATO Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - sono determinati in L. 673.200 (lire seicentosettantatremiladuecento).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

Errata

Intestazione Ditta, quote reddito dominicale: L. 53.787,34
Intestazione Ditta, quote reddito dominicale: L. 56.829,98
Foglio 109, particella 6, superficie: Ha 92 31 80
2° Corpo terreni, riepilogo superficie: Ha 64 64 95
2° Corpo terreni, confini: (omissione)

Corrige

Intestazione Ditta, quote reddito dominicale: L. 32.828,16
Intestazione Ditta, quote reddito dominicale: L. 29.509,09
Foglio 109, particella 6, superficie: Ha 92 32 80
2° Corpo terreni, riepilogo superficie: Ha 64 64 93
2° Corpo terreni, confini:

I sopradescritti terreni confinano: *Nord* con il comune di San Severo, *Est* e *Sud* con la proprietà dello stesso.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Lucera (Foggia) espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2100 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta IARRAPINO Pietro fu Tommaso e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - sono determinati in L. 184.408 (lire centottantaquattromilaquattrocentotto).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 16, particella 9, superficie: Ha 19 78 82

Corrige

Foglio 16, particella 9, superficie: Ha 19 78 22

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3846)

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni classificati come « bosco », siti in agro del comune di Chioggia (Venezia), di complessivi ettari 0 35 44, compresi nei terreni espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4170 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta DUSE MASIN Alvise fu Bernardo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in L 70 720 (lire settantamilasettecentoventi), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1° ottobre 1953

Detto indennizzo completa quello già disposto con il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1958, n 4760/2064 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 261 del 28 ottobre 1958)

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156 per i terreni classificati come « bosco », siti in agro del comune di Porto Tolle (Rovigo), di complessivi ettari 2 40 40, compresi nel terreni espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3324 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 17 gennaio 1953 - supplemento ordinario n 6) nei confronti della ditta NEGRELLI Angelo fu Pietro, AVANZO Antonio fu Antonio e AVANZO Paolo fu Antonio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in L 259 714 (lire duecentocinquantanovemilasettecentoquattordici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1° ottobre 1953

Detto indennizzo completa quello già disposto con il decreto Ministeriale in data 24 marzo 1958 n 4192/2096 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 128 del 29 maggio 1958)

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(3843)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 agosto 1956 e 5 agosto 1957, nella zona di Magliano dei Marsi e Sante Marie (località Monte Saticone e Monte Faito dell'estensione di ettari 600 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1957, si intende prorogato, ai sensi dell art 23 del testo unico nelle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione.

(3807)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l Agenzia postale di Sciconi in collegamento con lo Ufficio telegrafico di Briatico (Reggio Calabria).

(3785)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Zinga in collegamento con l Ufficio telegrafico di Casabona (Catanzaro).

(3786)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Comerconi in collegamento con l Ufficio telegrafico di Nicotera (Catanzaro).

(3787)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Scoppito in collegamento con l'Ufficio telegrafico di L'Aquila.

(3788)

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Milea in collegamento con l Ufficio telegrafico di Scilla (Reggio Calabria).

(3789)

Si partecipa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Santerno (Ravenna) il collegamento con l'Ufficio telegrafico di Ravenna.

(3897)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari

A 106 del 15 giugno 1959 concernente l'operazione speciale (Spagna) n 56,

3° aggiornamento al fascicolo « Conti e depositi bancari soggetti a controllo valutario » del 1° giugno 1959.

(3973)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Traino di macchine agricole
Deroga all'art. 70 del testo unico

Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1959, si accordano le seguenti deroghe alle norme previste nel citato articolo, circa il traino su strada a mezzo di trattrici agricole di più macchine operatrici destinate all'esercizio della trebbiatura:

1) la lunghezza massima complessiva del convoglio trattrice - macchine agricole operatrici trainate non deve essere superiore a 22 metri,

2) l'azionamento dei dispositivi di frenatura delle singole macchine che costituiscono il convoglio può essere assicurato da apposito personale che segue a terra il convoglio stesso

I dispositivi posteriori di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine trainate, previsti dalle disposizioni in vigore, possono essere applicati anche soltanto sull'ultimo elemento trainato del convoglio quando detto elemento è quello di maggiore ingombro

Le deroghe in questione sono valide esclusivamente nel periodo della campagna di trebbiatura dei cereali per l'anno in corso.

Roma, addì 24 giugno 1959

Il Ministro ANGELINI

(3912)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi dell'8 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	650,85	650,75	650,50	650,625	650,20	651,17	650,75	651 —	651,10	650,75
Fr Sv.	144,03	144,045	144,02	144,025	144,02	144,04	144,04	144,05	144,03	144,05
Kr D.	90,21	90,19	90,21	90,20	90,20	90,20	90,1825	90,22	90,20	90,20
Kr N.	87,23	87,22	87,23	87,22	87,20	87,22	87,225	87,25	87,22	87,22
Kr Sv.	119,98	119,98	119,98	119,97	120 —	119,98	119,97	120 —	120 —	119,98
Fol.	164,62	164,62	164,61	164,615	164,60	164,62	164,61	164,63	164,62	164,62
Fr B.	12,43	12,436	12,43625	12,4365	12,43	12,44	12,436	12,43	12,44	12,4375
Fr Fr.	126,53	126,53	126,49	126,46	126,45	126,53	126,45	126,55	126,54	126,55
Lst	1745,35	1745,30	1745,35	1745,375	1745,10	1745,23	1745,35	1745,20	1745,20	1745,30
Dm. occ.	148,50	148,51	148,515	148,495	148,50	148,50	148,49	148,52	148,51	148,50
Scell. Austr	24,01	24,02	24,02	24,02625	23,99	24,02	24,02375	24,02	24 —	24,02

Media dei titoli dell'8 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,50
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 5 % 1935	100,875
Redimibile 3,50 % 1934	90,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % 1936	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,687
1 Franco svizzero	144,032
1 Corona danese	90,191
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	119,97
1 Fiorino olandese	164,612
1 Franco belga	12,436
100 Franchi francesi	126,455
1 Lira sterlina	1745,362
1 Marco germanico	148,492
1 Scellino austriaco	24,025

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 21 febbraio 1959
registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1959
registro n. 23 Esercito, foglio n. 45

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (580) registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1954, registro n 47 Esercito, foglio n 183 (*Bollettino ufficiale* 1955, disp 1, pag 54).

AGRILLO Vitale di Enrico, distretto Napoli, classe 1913, capitano s p e, 121ª compagnia cannoni da 47/23 La paternità viene così rettificata. Ernesto Inoltre la motivazione della medaglia d'argento al valor militare concessa con il succitato decreto viene modificata nel modo che segue: Comandante di compagnia pezzi 47/32, durante il duro attacco di una poderosa formazione corazzata nemica contro la colonna della quale faceva parte, rapidamente organizzava la difesa In oltre sette ore di asperrima lotta, noncurante del pericolo si spostava continuamente dall'uno all'altro pezzo sotto l'intenso e preciso fuoco avversario, riuscendo ad infliggere al nemico gravi perdite in uomini e materiali. Ferito, continuava sereno ad incitare i suoi uomini alla resistenza fino a quando, travolto, veniva catturato. — Werch Tschirskij (Russia), 21-22 dicembre 1942.

Decreto Presidenziale 14 settembre 1955 (625) registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1955, registro n. 45 Esercito, foglio n 296 (*Bollettino ufficiale* 1955, disp 45, pag 4648)

BATTISTI Angelo di Luigi, distretto Milano, classe 1914, sottotenente, 278° fanteria. Il grado viene così rettificato: sergente e non sottotenente

Decreto 29 luglio 1949 (265) registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1949, registro n 27 Esercito, foglio n. 207 (*Bollettino ufficiale* 1949, disp 17, pag. 2938).

COMIS Angelo di Tommaso e di Doriguzzi Pacifica, da Santo Stefano di Cadore (Belluno), classe 1909, geniere, XVI battaglione ferrovieri del genio, 5ª compagnia, divisione « Sassari » (*alla memoria*) La data del fatto d arme relativa a la concessione della medaglia di bronzo al valor militare « *alla memoria* » viene così rettificata da 17 aprile 1942 a 15 marzo 1942. Inoltre la paternità viene così rettificata: Tomaso

Decreto Presidenziale 11 aprile 1951 (394) registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1951, registro n 23, Esercito, foglio n. 339 (*Bollettino ufficiale* 1951, disp 20, pag 2864)

DELLA NOTTE Antonio di Michele e di Rosati Pasana, da Maruggio (Taranto) classe 1916, caporale, 12° bersaglieri. Il cognome viene così rettificato: DELLANOTTE

Decreto 13 aprile 1949 (237) registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1949, registro n. 13 Esercito, foglio n 297 (*Bollettino ufficiale* 1949, disp 11, pag. 1758).

DE MARCO Franco fu Angelo e di Rangan Ernesta, da Cavasso Nuovo (Udine) classe 1922, alpino, 8° alpini battaglione « Tolmezzo » (*alla memoria*). Il nome viene così rettificato: Giuseppe.

Decreto 30 gennaio 1948 (205) registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1948, registro n. 4, foglio n. 249 (*Bollettino ufficiale* 1948, disp. 11, pagg. 1035-1039).

DINAMI Domenico di Liborio e di Parano Isabella, da Calimara (Catanzaro), classe 1921, artigliere, 120° reggimento artiglieria. Rettifica: DINAMI Domenico di Gregorio e di Marasco Isabella, nato a San Calogero, frazione Colimara, (Catanzaro), ecc.

Regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41 Guerra, foglio n. 210 (*Bollettino ufficiale* 1942, disp. 129, pag. 10281).

FORGIULE Nicola di Antonio e di Murano Carmela, da Cosenza, fante 31° reggimento fanteria. Rettifica: FURGIUELE Nicola di Antonio e di Murano Carmela da San Pietro in Guarano (Cosenza), classe 1920, ecc.

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (657) registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1956, registro n. 24 Esercito, foglio n 29 (*Bollettino ufficiale* 1956, disp. 23, pag 2560).

LAURI Adelio di Libero e di Bracci Giuseppina, tenente 132° carristi «*alla memoria*». Rettifica· LAURI Adelio di Libero e di Pellegrini Elena, da Trieste, classe 1919, ecc.

Regio decreto 2 giugno 1944 (7) registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1944, registro n. 1 Guerra, foglio n. 274 (*Bollettino ufficiale* 1945, disp. 2, pag. 95).

NEGRI Franco, sergente, I reggimento artiglieria alpina Rettifica NEGRI Francesco di Pio, classe 1919, distretto militare Roma, ecc.

Decreto 10 giugno 1947, (180) registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1947, registro n 15 Esercito, foglio n 103 (*Bollettino ufficiale* 1947, disp 22, pag 2208).

PAGANO Mario, caporal maggiore, V battaglione carri M 13/40 (*alla memoria*) Rettifica: PAGANO Marco fu Carmine, classe 1916, da Atina (Frosinone), ecc.

Decreto Presidenziale 1° dicembre 1952 (468) registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 3 Esercito, foglio n. 44 (*Bollettino ufficiale* 1953, disp. 7, pag 746)

PARSONALI Lionello di Adelio e di Pellegrini Anna da Modena classe 1912, sottotenente fanteria CLXXXIV battaglione coloniale (*alla memoria*). Rettifica: PERSONALI Leonello di Adelio e di Pellegrini Anna da Modena, classe 1920, sottotenente cavalleria, ecc Inoltre la località del fatto d'arme viene così rettificata: «Monte Ficchè».

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (633) registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1956, registro n. 21 Esercito, foglio n 271 (*Bollettino ufficiale* 1956, disp. 20, pag 2154).

PUCE Umberto di Fazio, distretto Lecce, classe 1910, tenente 3° bersaglieri. Rettifica: PUCE Umberto Giuseppe di Ippazio Maria e di Petracca Leopoldina, nato nella frazione di San Cassiano, comune di Nocilla (Lecce), ecc

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 (*Bollettino ufficiale* 1916, disp 106, pag 6552).

QUAGLIATA Mario, da Forza d'Agrò (frazione Sant'Alessio) Messina, sottotenente reggimento cavalleggeri. Il cognome viene così rettificato GENOVESI. Inoltre la classe è: 1892.

Decreto Presidenziale 24 febbraio 1953 (495) (*Bollettino ufficiale* 1953, disp 9, pag 903).

RANIERI Luigi fu Angelo e fu Ancillina Andreoni, da Cecina (Livorno), classe 1895, camicia nera scelta, 204ª batteria da 20 mm La classe di leva viene così rettificata: 1896.

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n 158 (*Bollettino ufficiale* 1913, dispensa straordinaria, pag. 304).

RE Amedeo, da Guastalla (Reggio Emilia), sergente maggiore n 12502-12 di matricola, 4° reggimento bersaglieri. Rettifica RE Amadio di Costante e di Caldero Angela, classe 1887, ecc.

Regio decreto 14 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1938, registro n. 31 Guerra, foglio n. 200 (*Bollettino ufficiale* 1939, disp. 56, pag. 5295)

ROMANO Guerino di Pasquale e di Piretta Alfonsa, da Ponticelli, artigliere III gruppo cannoni da 105/28 Rettifica ROMANO Guarino di Pasquale e di Diretto Assunta, da Ponticelli Napoli, classe 1915, ecc.

Decreto Presidenziale 27 maggio 1952 (453) registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1952, registro n 29 Esercito, foglio n. 316 (*Bollettino ufficiale* 1952, disp. 30, pag. 3351).

ROSITANI Rosario di Francesco di Castiglione Alfia, da Varapodio (Reggio Calabria), classe 1915, tenente fanteria complemento, compagnia Sahariana «Marzuch». La maternità viene così rettificata. Oliva Maria.

Decreto 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1947, registro n. 26 Esercito, foglio n. 58 (*Bollettino ufficiale* 1948, disp 2, pag. 133).

TESDOLIN Egisto di Francesco e di Brazzale Pietra, da Calvene (Vicenza) caporal maggiore 9° alpini, battaglione Vicenza «*alla memoria*». Il cognome viene così rettificato: TESTOLIN, la classe di leva è: 1917.

Decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 (*Bollettino ufficiale* 1916, disp 48, pag. 2245). Regio decreto di rettifica 28 maggio 1925 (già pubblicata sul *Bollettino ufficiale* 1923, disp. 33, pag 1683).

TUNISI Roberto, da Milano, caporale reggimento fanteria n. 53161 matricola. Rettifica: TUNESI Roberto, di Gaetano e di Ornati Letizia, da Arluno (Milano), classe 1889, ecc.

Decreto 7 gennaio 1947 (153) registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1947, registro n. 3 Guerra, foglio n. 101 (*Bollettino ufficiale* 1947, disp. 9, pag 750).

VIO Vero di Angelo, da Foiano (Genova) sergente maggiore, reggimento Lancieri (Novara) «*alla memoria*» La località di nascita viene così rettificata: nato a Foiano della Chiana (Arezzo) il 29 marzo 1920. Distretto militare Genova.

Regio decreto 8 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti 18 agosto 1939, registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 344 (*Bollettino ufficiale* 1940, disp 6, pag 541).

GHEREMARIAM Iohannes, sciumbasci (14340), del 12° battaglione, 1ª compagnia. Rettifica: GHEREMARIAM Uoldeanghiel, ascari, ecc.

(3726)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Murelle (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 giugno 1959 che dispone, in applicazione dell'art 57 lett c), del regio decreto 12 marzo 1936, n 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Murelle (Padova);

Dispone:

Il dott Francesco Breda è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Murelle (Padova), ed i signori Carlo Calzavara, Antonio Bovo e Valmorino Gaiani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio-decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1959

Il Governatore. MENICHELLA

(3923)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di comandato presso il Centro di studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un Centro di studi di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e l'edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura italiana dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art 3 del citato decreto-legge con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione,

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952,

Apre il concorso a un posto di comando presso il Centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire, entro il 25 settembre alla Accademia della Crusca (piazza dei Giudici, 1, Firenze) per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica didattica del candidato;
4) lavori a stampa o dattilografati, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

Il vincitore sarà comandato per un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 1° giugno 1959

Il presidente dell'Accademia: Bruno MIGLIORINI

Il direttore del Centro: Gianfranco CONTINI

(3921)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei servizi antincendi, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra indicato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1941, n 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme,

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Accertato che un impiegato appartenente al ruolo organico della carriera esecutiva dei Servizi antincendi è stato collocato a riposo, a domanda, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, un posto della qualifica iniziale della succitata carriera deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi, riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Art 2.

A detto concorso sono ammessi gli impiegati statali non di ruolo e dei ruoli aggiunti in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal l'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione del concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli interessati di proprio pugno

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita,

b) il possesso della cittadinanza italiana,

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio,

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'Amministrazione dalla quale dipendono, indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

h) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 6, lettera *h*), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod 69 *ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione di relativi brevetti o di copie autentiche da un notaio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziali, dovranno produrre copia della sentenza a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100,

c) certificato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego messo a concorso

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli impiegati che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata,

h) copia, su carta da bollo da L 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione alle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione

I candidati che dimostrino di essere impiegati dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del predetto testo unico n 3, le norme del titolo I del succitato decreto del Presidente della Repubblica n 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n 702, in quanto compatibili.

Art 10.

L'esame consterà di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una orale, in base al seguente programma:

1 Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale,

2 a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815,

b) nozioni di storia letteraria italiana,

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

3 Prova pratica di dattilografia

4 Nozioni elementari di statistica, (statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia)

5 Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Corpi dei vigili del fuoco.

6 Prova pratica di disegno.

7 Elementi di fisica

8 Matematica elementare

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1 2 (lettere a) e b) e 8, la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura

La prova pratica di disegno verterà soltanto su elementi di macchine

Art 11

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per l'interno

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco è di L 200 se fatta dal notaio,

b) libretto ferroviario personale,

c) tessera postale,

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi,

f) passaporto,

g) carta d identità.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal l'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e di quelli dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art 14

Il vincitore del concorso sarà nominato aiutante aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi speciali antincendi Esso dovrà assumere servizio nella sede in cui sarà destinato, entro il termine che sarà stabilito.

Art 15.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1959

p Il *Ministro* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1959
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 267

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L 200 al

Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi antincendi

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, per dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . dal . . . . . .

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante È anche sufficiente, in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio

(3665)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (coefficiente 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso ad un posto di operaio specializzato 1ª categoria (coefficiente 167), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio specializzato in prova 1ª categoria (coefficiente 167), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado, contemplata dalla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il posto di cui sopra è riservato, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ai salariati non di ruolo che abbiano prestato servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di « ottimo » o di « distinto ».

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano e goda dei diritti politici;

B) abbia compiuto l'età di 18 anni;

C) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

D) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

E) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

F) sia in possesso della patente automobilistica di terzo grado;

G) sia in possesso della licenza elementare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) le generalità;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) il titolo di studio in possesso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

h) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli,

i) la data di assunzione ed i servizi prestati presso il Ministero dell'industria,

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere convalidata con il visto del capo dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso debbono essere allegati obbligatoriamente:

1) il titolo di studio originale o la copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200;

2) la patente originale o la copia notarile da cui risultino gli estremi della patente stessa;

3) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione delle particolari attitudini a ricoprire il posto di operaio specializzato del Corpo delle miniere.

Art. 6.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Art. 7.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/mod. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido,

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione, nonchè la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il mod. 69 in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i profughi da territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli da territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco;

r) gli aspiranti dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risulti la qualifica ricoperta, la data e gli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 100 del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero, il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco;

7) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento dei servizi;

8) copia oppure estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I documenti indicati nei numeri 2), 3), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 9.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 10.

La Commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta Commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate.

La Commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 11.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra Commissione la quale, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica.

Art. 12.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante una prova di idoneità tecnica consistente nella guida di un automezzo per un periodo di tempo non inferiore ai 15 minuti ed in un colloquio sul funzionamento tecnico del motore, nonchè in un esperimento pratico di riparazione.

Ciascuna prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento e formando, in tal modo, una classificazione preliminare.

Art. 13.

Per gli eventuali titoli presentati dai candidati unitamente alle domande di ammissione, la Commissione adotterà i seguenti criteri di valutazione attribuendo coefficienti sino ad un punteggio non superiore a due decimi:

1) titolo di studio superiore a quello prescritto nel precedente art. 2, sino ad un massimo di punti 0,50;

2) mansioni ed incarichi svolti in qualità di autista presso le pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e parastatali, sino ad un massimo di punti 1;

3) attività e capacità professionali, in qualità di montatore meccanico o elettricista o elettromeccanico, elettrauto o altre specialità tecniche presso Aziende o Stabilimenti pubblici o privati, sino ad un massimo di punti 0,50.

Art. 14.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova di idoneità tecnica avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esso.

Art. 15.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per la idoneità fisica e di quello assegnato per la prova d'idoneita tecnica

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Per gli eventuali titoli presentati di cui all art 13 del presente decreto, la somma dei voti prevista dal precedente comma potrà essere aumentata sino a due punti.

Art. 16.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 26 del *regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262*.

Art 17.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art 18.

Il vincitore del concorso sara assunto in qualità di operaio specializzato in prova nel Corpo delle miniere, 1ª categoria (coefficiente 167) e conseguirà la nomina ad operaio specializzato dopo un periodo di prova di sei mesi concluso favorevolmente.

Il vincitore del concorso sarà destinato a prestare servizio presso le Sezioni degli idrocarburi di Roma, Bologna o Napoli o presso i Distretti minerari della Repubblica o presso la Direzione generale delle miniere o presso i servizi geologico e chimico con sede in Roma.

Colui che non dimostri di possedere un conveniente grado di abilità professionale o che risulti, per qualsiasi motivo, disadatto al servizio o all'incarico, anche prima del termine del periodo di prova stabilito, ritornerà nella categoria o nel gruppo cui apparteneva, con la paga o retribuzione anteriore al periodo di prova.

Al vincitore del concorso competerà lo stipendio iniziale previsto nella rispettiva qualifica di operaio specializzato (coefficiente 167).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1959

p. *Il Ministro* GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1959
Registro n. 2, foglio n. 247

(3744)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 maggio 1958, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Ministro difesa-Aeronautica, foglio n. 243);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 27 maggio 1958 in preambolo, è prorogato al 15 luglio 1959

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1959

Il Ministro. ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1959
Registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 217. — LAZZARINI

(3925)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n 58881 e 59001, del 20 dicembre 1958, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, e disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso,

Considerato che il dott. Pede Pietro, vincitore della condotta di Castel del Giudice, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie,

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Iannucci Antonio è assegnato alla condotta medica di Castel del Giudice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 17 giugno 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(3792)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.